

**Ordinanza**  
**sul piano di controllo nazionale della catena alimentare**  
**e degli oggetti d'uso**  
**(OPCN)**

del 16 dicembre 2016 (Stato 1° maggio 2017)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 30 capoverso 5 lettera a e 42 capoverso 2 della legge del 20 giugno 2014<sup>1</sup> sulle derrate alimentari (LDerr);  
visto l'articolo 181 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge del 29 aprile 1998<sup>2</sup> sull'agricoltura (LAgr);  
visto l'articolo 53 capoverso 3 della legge del 1° luglio 1966<sup>3</sup> sulle epizootie (LFE);  
visto l'articolo 82 della legge del 15 dicembre 2000<sup>4</sup> sugli agenti terapeutici (LATer);  
visto l'articolo 32 capoverso 2<sup>bis</sup> della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>5</sup> sulla protezione degli animali (LPAn),

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'attuazione del piano di controllo nazionale (PCN) della catena alimentare e degli oggetti d'uso.

<sup>2</sup> Disciplina in particolare:

- a. l'obiettivo, i contenuti e l'elaborazione del PCN;
- b. la frequenza e i principi generali dei controlli dei processi;
- c. le campagne nazionali di controllo dei prodotti della catena alimentare e degli oggetti d'uso;
- d. la sorveglianza degli agenti zoonotici, delle resistenze agli antibiotici e di altri pericoli pertinenti legati alle derrate alimentari;
- e. il rapporto annuale sul PCN e altri rapporti della Confederazione sui controlli ufficiali.

RU 2017 339

- 1    RS 817.0
- 2    RS 910.1
- 3    RS 916.40
- 4    RS 812.21
- 5    RS 455

**Art. 2** Campo di applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica ai controlli ufficiali:

- a. eseguiti in ogni fase della catena alimentare; e
- b. degli oggetti d'uso.

<sup>2</sup> I controlli di cui al capoverso 1 sono destinati a garantire che solo derrate alimentari e oggetti d'uso sicuri e conformi ai requisiti di legge siano immessi sul mercato. Si tratta segnatamente di controlli nei seguenti ambiti:

- a. salute dei vegetali;
- b. salute degli animali;
- c. protezione degli animali;
- d. alimenti per animali;
- e. medicinali veterinari;
- f. derrate alimentari;
- g. oggetti d'uso di cui all'articolo 5 LDerr.

<sup>3</sup> Le disposizioni della sezione 3 non si applicano ai controlli sui processi previsti nell'ordinanza del 27 ottobre 2010<sup>6</sup> sulla protezione dei vegetali né a quelli effettuati nell'ambito della certificazione delle denominazioni protette dei prodotti agricoli.

<sup>4</sup> Nell'ambito della produzione primaria, i controlli che rientrano nelle ordinanze citate di seguito devono essere coordinati con i controlli eseguiti ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>7</sup> sul coordinamento dei controlli nelle aziende agricole (OCoC):

- a. ordinanza del 23 aprile 2008<sup>8</sup> sulla protezione degli animali (OPAn);
- b. ordinanza del 18 agosto 2004<sup>9</sup> sui medicinali per uso veterinario (OMVet);
- c. ordinanza del 23 novembre 2005<sup>10</sup> concernente la produzione primaria (OPPrim);
- d. ordinanza del 20 ottobre 2010<sup>11</sup> sul controllo del latte (OCL);
- e. ordinanza del 27 giugno 1995<sup>12</sup> sulle epizootie (OFE).

<sup>5</sup> Gli organi cantonali di coordinamento dei controlli di cui all'articolo 7 OCoC garantiscono il coordinamento dei controlli di cui al capoverso 4.

<sup>6</sup> RS 916.20  
<sup>7</sup> RS 910.15  
<sup>8</sup> RS 455.1  
<sup>9</sup> RS 812.212.27  
<sup>10</sup> RS 916.020  
<sup>11</sup> RS 916.351.0  
<sup>12</sup> RS 916.401

**Art. 3** Definizioni

Si intende per:

- a. *piano di controllo nazionale (PCN)*: il documento di portata pluriennale predisposto dall'autorità competente e contenente informazioni generali in merito a struttura, organizzazione e strategia dei sistemi per i controlli ufficiali della catena alimentare e degli oggetti d'uso;
- b. *piano di emergenza in caso di crisi*: la descrizione dell'organizzazione, delle competenze e dei compiti delle varie autorità e delle misure adottate da queste ultime nelle situazioni di crisi;
- c. *catena alimentare (filiera alimentare)*: la sequenza delle fasi e delle operazioni coinvolte nella produzione, trasformazione, distribuzione, deposito e movimentazione di una derrata alimentare e dei suoi ingredienti, dalla produzione primaria al consumo.

**Sezione 2: Piano di controllo nazionale****Art. 4** Obiettivo del piano di controllo nazionale

Il PCN ha come obiettivo l'attuazione di una strategia nazionale per i controlli ufficiali coerente e integrata, tale da inglobare tutti i settori e tutte le fasi della catena alimentare e degli oggetti d'uso, importazione compresa, allo scopo di garantire un elevato livello di sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso.

**Art. 5** Contenuto del piano di controllo nazionale

Il PCN contiene informazioni generali in merito alla struttura e all'organizzazione del sistema di controllo posto in essere e ai controlli stessi. Contiene in particolare:

- a. gli obiettivi strategici del piano e le modalità per raggiungerli;
- b. la categorizzazione dei rischi legati ai prodotti e ai processi, nonché i principi sottostanti a tale categorizzazione;
- c. l'organizzazione delle autorità competenti e dei loro compiti in relazione al piano di controllo nazionale;
- d. l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli specificati;
- e. le priorità dei controlli eseguiti nei diversi ambiti;
- f. i dettagli del coordinamento tra i diversi uffici delle autorità competenti preposti ai controlli ufficiali;
- g. all'occorrenza, la delega di compiti a terzi;
- h. l'elenco dei compiti di controllo ufficiale delle autorità competenti eseguiti su ogni fase della catena alimentare e un elenco delle campagne nazionali attuate ai sensi dell'articolo 10;

- i. una descrizione dei piani d'emergenza in caso di crisi;
- j. le informazioni sulla formazione del personale delle autorità competenti.

**Art. 6** Elaborazione, approvazione e modifica del piano di controllo nazionale

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) elaborano il piano di controllo nazionale in collaborazione con le competenti autorità cantonali di esecuzione, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e, se necessario, altri uffici federali.

<sup>2</sup> L'UFAG e l'USAV tengono conto, a tal fine, delle prescrizioni, direttive e raccomandazioni vigenti sul piano internazionale e dei rapporti compilati ai sensi degli articoli 12 e 13.

<sup>3</sup> Il PCN è elaborato in linea di principio per una durata quadriennale.

<sup>4</sup> È sottoposto per approvazione al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e al Dipartimento federale dell'interno (DFI).

<sup>5</sup> L'UFAG, l'USAV e le competenti autorità cantonali di esecuzione sono incaricati dell'attuazione del PCN nei propri ambiti di competenza.

<sup>6</sup> L'UFAG e l'USAV possono proporre al DEFR e al DFI di modificare il PCN in corso di attuazione dopo aver consultato le competenti autorità cantonali di esecuzione e l'AFD.

### Sezione 3: Controllo sui processi

**Art. 7** Controlli

<sup>1</sup> I controlli permettono di verificare che le disposizioni di legge pertinenti in uno o più ambiti siano rispettate in tutti i processi dell'impresa.

<sup>2</sup> L'UFAG e l'USAV, ciascuno nei propri ambiti di competenza e in collaborazione con le autorità cantonali di esecuzione, possono allestire per ogni categoria d'impresa un elenco che stabilisce i punti da verificare e i criteri per la valutazione di tali punti.

<sup>3</sup> Nell'ambito della produzione primaria, i controlli si intendono ai sensi dell'articolo 2 OCoC<sup>13</sup>.

**Art. 8** Frequenza minima e coordinamento dei controlli

<sup>1</sup> Ogni impresa è soggetta a controllo almeno nei termini fissati nell'allegato 1. Le imprese delle categorie d'impresa che non figurano nell'allegato 1 sono soggette a controlli secondo criteri definiti dalle competenti autorità cantonali e federali di esecuzione.

<sup>13</sup> RS 910.15

<sup>2</sup> Le competenti autorità di esecuzione possono aumentare la frequenza fissata nel capoverso 1 per i controlli su imprese che presentano un rischio individuale più elevato delle altre imprese della stessa categoria; sono eccettuate le imprese nel settore della produzione primaria.

<sup>3</sup> Le competenti autorità di esecuzione, in casi particolari, possono ridurre la frequenza fissata nel capoverso 1 per i controlli in imprese situate in zone geografiche di difficile accesso; sono eccettuate le imprese nel settore della produzione primaria.

<sup>4</sup> Le competenti autorità di esecuzione organizzano i controlli di cui sono responsabili in modo tale che, in linea di principio, le imprese non siano soggette a più di un controllo per anno civile.

<sup>5</sup> L'USAV può modificare, se necessario, le frequenze fissate nell'allegato 1 elenco 3.

#### **Art. 9**                    Controlli supplementari

<sup>1</sup> Oltre ai controlli di cui all'articolo 8, si possono eseguire controlli supplementari se:

- a. la verifica dell'attuazione delle misure ordinate in occasione di controlli precedenti lo richiede;
- b. si sospettano inadempienze alle prescrizioni;
- c. nell'impresa sono annunciati cambiamenti importanti;
- d. nel quadro dei controlli previsti all'articolo 8 non è stato possibile verificare elementi importanti.

<sup>2</sup> Oltre ai controlli di cui al capoverso 1 e all'articolo 8, si possono eseguire controlli in imprese scelte in maniera aleatoria.

### **Sezione 4: Campagne nazionali di controllo dei prodotti della catena alimentare e degli oggetti d'uso**

#### **Art. 10**

<sup>1</sup> Nel quadro del PCN sono coordinate campagne nazionali di prelievi e analisi dei prodotti della catena alimentare e degli oggetti d'uso.

<sup>2</sup> I temi di queste campagne sono fissati:

- a. in virtù di accordi internazionali conformemente all'allegato 2; oppure
- b. dall'UFAG e dall'USAV, ciascuno nei propri ambiti di competenza e in collaborazione con le autorità cantonali di esecuzione.

## Sezione 5: Sorveglianza

### Art. 11

<sup>1</sup> L'UFAG e l'USAV rilevano i dati che consentono di riconoscere e descrivere i pericoli derivanti dalle derrate alimentari, di valutare le esposizioni e di stimare i rischi connessi alla presenza di tali pericoli.

<sup>2</sup> Creano un sistema che permette di sorvegliare la frequenza e la diffusione di questi pericoli a livello delle derrate alimentari. Tale sorveglianza concerne in particolare:

- a. gli agenti zoonotici pertinenti dal punto di vista dell'epidemiologia umana;
- b. le resistenze agli antimicrobici;
- c. tutti gli altri temi per cui la sorveglianza è opportuna in ragione delle conoscenze scientifiche o degli accordi internazionali.

## Sezione 6: Rapporti

### Art. 12 Rapporto annuale

L'UFAG e l'USAV pubblicano un rapporto annuale comune contenente informazioni sull'attuazione del PCN e in particolare:

- a. sulle modifiche significative apportate al PCN;
- b. sugli esiti dei controlli e delle attività di supervisione eseguiti l'anno precedente secondo le disposizioni del PCN e sulle loro analisi;
- c. sull'efficacia dei controlli e delle attività di supervisione;
- d. sul tipo e sul numero di inadempienze rilevate;
- e. sulle misure adottate in base agli esiti forniti dal PCN.

### Art. 13 Rapporti specifici

L'UFAG e l'USAV, ciascuno nei propri ambiti di competenza, pubblicano in base ai controlli eseguiti dalle autorità di esecuzione un rapporto specifico relativo alle campagne secondo l'articolo 10.

## Sezione 7: Disposizioni finali

### Art. 14 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 3.

**Art. 15**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

*Allegato 1*  
(art. 8 cpv. 1)

## Frequenza dei controlli

### Elenco 1: Aziende di produzione primaria

	Categoria d'impresa	Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
1.1	Azienda annuale con più di 0,2 unità di manodopera standard e più di tre unità di bestiame grosso	4
1.2	Acquacoltura con una produzione superiore a 10 tonnellate l'anno	4
1.3	Apicoltura con più di 40 arnie	8
1.4	Azienda d'estivazione	8

### Elenco 2: Imprese attive a monte o direttamente a valle della produzione primaria

	Categoria d'impresa	Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
2.1	Commerciante o importatore di vegetali e prodotti vegetali	8
2.2	Fabbricante registrato di premiscele per animali, di additivi alimentari per animali da reddito	8
2.3	Fabbricante autorizzato di premiscele per animali, di additivi alimentari per animali da reddito	8
2.4	Fabbricante registrato di materie prime per animali, di alimenti composti per animali da reddito	8
2.5	Fabbricante autorizzato di materie prime per animali, di alimenti composti per animali da reddito	4
2.6	Esercizio commerciale o importatore di alimenti per animali da reddito	8
2.7	Stazione di monta e di inseminazione equina	1
2.8	Stazione di monta e di inseminazione per gli ungulati diversi dai cavalli	0.5
2.9	Centro di raccolta di prodotti agricoli alla rinfusa	8
2.10	Centro di raccolta del latte	4

	Categoria d'impresa	Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
2.11	Macello, tranne macello per pollame; fabbricazione di carne fresca e congelata, in carcasse	1
2.12	Macello per pollame; gestione di macelli in cui il pollame è abbattuto, preparato e imballato	1
2.13	Impresa che tratta sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del 25 maggio 2011 <sup>14</sup> concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA)	1
2.14	Impresa di trasformazione che tratta sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6 OESPA	1
2.15	Centro di raccolta di sottoprodotti di origine animale; stoccaggio intermedio	2

**Elenco 3:****Imprese soggette all'obbligo di annuncio secondo gli articoli 20 e 62 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016<sup>15</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso**

Codice	Categoria d'impresa	Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
<b>A</b>	<b>Imprese industriali</b>	
<b>A1</b>	<b>Trasformazione industriale di materie prime di origine animale</b>	
A101	Fabbricante di latticini	2
A102	Impresa di stagionatura di formaggi	2
A103	Impresa di confezionamento di prodotti caseari	2
A104	Macello per bestiame da macellazione; fabbricazione di carne fresca e congelata, in carcasse	vedi elenco 1
A105	Macello per pollame; gestione di macelli in cui il pollame è abbattuto, preparato e imballato	vedi elenco 1
A106	Stabilimento di sezionamento	1
A107	Impresa di fabbricazione di carne macinata	1
A108	Impresa di lavorazione di intestini e trippe	2

<sup>14</sup> RS 916.441.22

<sup>15</sup> RS 817.02

Codice	Categoria d'impresa	Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
A109	Impresa di produzione di carne separata meccanicamente	1
A110	Impresa di fabbricazione di prodotti a base di carne	2
A111	Impresa di imballaggio/riconfezionamento di carne fresca; imballaggio/riconfezionamento di prodotti da macello	2
A112	Pesca professionale	8
A113	Impresa di fabbricazione di prodotti a base di pesce	2
A114	Impresa di imballaggio e commercializzazione di uova	4
A115	Impresa di fabbricazione di uova liquide e altri ovoprodotti	2
A116	Impresa di trasformazione di miele, pappa reale e prodotti a base di polline	4
A117	Centro di raccolta latte	vedi elenco 1
<b>A2</b>	<b>Trasformazione industriale di materie prime di origine vegetale</b>	
A201	Impianti di molitura e decorticazione	4
A202	Fabbricante di articoli di panetteria, di confetteria o di pasticceria	2
A203	Fabbricante di paste alimentari secche	4
A204	Fabbricante di paste alimentari fresche con o senza ripieno	2
A205	Fabbricante di cereali per la colazione	2
A206	Fabbricante di prodotti a base di frutta e/o verdura (surgelati, conserve, confetture ecc.)	4
A207	Fabbricante di oli commestibili	4
A208	Fabbricante di grassi commestibili	4
A209	Fabbricante di aceto	4
A210	Fabbricante di zucchero, sorte di zuccheri e prodotti a base di zuccheri	4
A211	Fabbricante di cacao, cioccolato e prodotti a base di cacao	4
A212	Fabbricante di tè e caffè	4
A213	Confezionamento di frutta/verdura	4

Codice	Categoria d'impresa	Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
<b>A3</b>	<b>Industria delle bevande</b>	
A301	Fabbricante di acqua sorgiva, acqua potabile o acqua minerale in contenitori	4
A302	Sidreria, birreria, fabbricante di bevande aromatizzate	4
<b>A5</b>	<b>Altre industrie alimentari</b>	
A501	Fabbricante di zuppe, condimenti, estratto di carne, brodo, gelatina	4
A502	Fabbricante di amido e prodotti a base di amido	4
A503	Fabbricante di maionese (industriale); salsa per insalata, senape, salse da condimento	2
A505	Fabbricante di integratori alimentari	2
A506	Fabbricante di additivi alimentari e aromi	4
A507	Fabbricante di piatti pronti al consumo	2
A508	Fabbricante di lieviti alimentari; fabbricante di microalghe e di alghe rosse calcaree (Maerl)	4
A509	Fabbricante di sale da cucina	8
A510	Fabbricante di spezie e di condimenti	2
<b>B</b>	<b>Imprese artigianali</b>	
<b>B1</b>	<b>Macellerie, pescherie</b>	
B101	Macelleria	2
B102	Pescheria	2
<b>B2</b>	<b>Caseifici, latterie</b>	
B201	Caseificio, latteria	2
<b>B3</b>	<b>Panetterie, pasticcerie</b>	
B301	Panetteria, pasticceria	2
<b>B4</b>	<b>Fabbricazione di bevande</b>	
B401	Fabbricante di succhi di frutta e verdura	4
B402	Fabbricante di bevande aromatizzate	4
B403	Fabbricante di birra	4
B404	Fabbricante di vino	4
B405	Fabbricante di bevande a base di vino	4
B406	Fabbricante di sidro e di altri vini di frutta	4
B407	Fabbricante di bevande spiritose	4

Codice	Categoria d'impresa	Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
B408	Fabbricante di altre bevande alcoliche	4
<b>B5</b>	<b>Produzione e vendita in azienda</b>	
B501	Distributore diretto di prodotti agricoli	4
<b>B6</b>	<b>Altre imprese artigianali</b>	
B601	Altra impresa artigianale	4
<b>C</b>	<b>Imprese di distribuzione</b>	
<b>C1</b>	<b>Commercio all'ingrosso</b>	
C101	Commercio e trasporti	4
C102	Impresa di trasporto: merce alla rinfusa	4
C103	Impresa di trasporto: merce refrigerata/surgelata (alla rinfusa/imballata)	4
C104	Impresa di trasporto: merce imballata	8
C105	Deposito e movimentazione di merci	4
C106	Intermediario commerciale; impresa di commercio all'ingrosso, importatore	8
<b>C2</b>	<b>Ipermercati e supermercati</b>	
C201	Ipermercato (> 2500 m <sup>2</sup> )	2
C202	Grande supermercato (1000–2499 m <sup>2</sup> )	2
C203	Piccolo supermercato (400–999 m <sup>2</sup> )	2
C204	Grande esercizio commerciale (100–399 m <sup>2</sup> )	2
<b>C3</b>	<b>Piccolo commercio, commercio al dettaglio, drogherie</b>	
C301	Impresa di commercio al dettaglio < 100 m <sup>2</sup>	4
C302	Impresa di commercio al dettaglio >100 m <sup>2</sup>	2
C303	Drogheria e farmacia	8
<b>C4</b>	<b>Vendita per corrispondenza</b>	
C401	Impresa di vendita per corrispondenza	4
<b>C5</b>	<b>Commercio di oggetti d'uso</b>	
C512	Centro di tatuaggi e di trucco permanente	4
<b>C6</b>	<b>Altri esercizi commerciali</b>	
C601	Venditore ambulante, porta a porta	4

Codice	Categoria d'impresa	Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
<b>D</b>	<b>Imprese di ristorazione</b>	
<b>D1</b>	<b>Imprese di ristorazione collettiva</b>	
D101	Impresa di ristorazione senza cucina propria	4
D102	Impresa di ristorazione con cucina propria	2
<b>D2</b>	<b>Impresa di catering/ristorazione per eventi</b>	
D201	Impresa di catering/ristorazione per eventi	2
<b>D3</b>	<b>Ospedali, case di cura</b>	
D301	Impresa di ristorazione senza una cucina propria (ospedale, casa di cura)	4
D302	Impresa di ristorazione con cucina propria (ospedale, casa di cura)	2
<b>D4</b>	<b>Ristorazione per l'esercito</b>	
D401	Impresa di ristorazione senza cucina propria (esercito)	4
D402	Impresa di ristorazione con cucina propria (esercito)	2
<b>D5</b>	<b>Altre imprese di ristorazione</b>	
D501	Fabbricante di prodotti di rosticceria	2
D502	Gestore di distributori automatici di derrate alimentari	8
<b>E</b>	<b>Sistemi di approvvigionamento di acqua potabile</b>	
E1	Sistema di approvvigionamento di acqua potabile	4

*Allegato 2*  
(art. 10 cpv. 2)

### **Campagne realizzate in virtù di accordi internazionali**

N.	Tema	Frequenza del rapporto
1	Sicurezza chimica e microbiologica dell'acqua potabile in Svizzera	L'USAV pubblica ogni tre anni un rapporto di sintesi sulla qualità delle acque, in cui sono elencate tra l'altro le misure che sono state o saranno adottate allo scopo di garantire la qualità dell'acqua. Tale rapporto di sintesi è pubblicato entro un termine di nove mesi decorrente dalla ricezione dei rapporti delle autorità di esecuzione.
2	Sostanze estranee nelle derrate alimentari d'origine animale prodotte in Svizzera	annuale
3	Controllo delle derrate alimentari di origine animale importate da Paesi terzi	annuale

*Allegato 3*  
(art. 14)

## **Modifica di altri atti normativi**

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2017 339**.

